

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili  
Dott.com. Peter Winkler  
Mag. Stefan Sandrini  
Dott. Stefan Engele  
Dott.com. Martina Malferttheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dott.com. Andrea Tinti  
Dott. Stephanie Vigil

Dott.com. Oskar Malferttheiner  
Massimo Moser  
Dott. Michael Schieder

Mitarbeiter – Collaboratori  
Dott. Karoline de Monte  
Mag. Iwan Gasser  
Dott. Thomas Sandrini

## Circolare

<b>numero:</b>	46i
<b>del:</b>	2019-04-15
<b>autore:</b>	Andrea Tinti Stefano Seppi

A tutti i soggetti con partita IVA

### **Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1. trimestre 2019: prima scadenza 23 aprile 2019 - sulle fatture elettroniche del 2018 scadenza il 30.04.2019**

Come noto<sup>1</sup> sono stati introdotti<sup>2</sup> nuovi termini per il pagamento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche** emesse a partire dal 01.01.2019 ed inviate tramite il sistema di interscambio (SDI)<sup>3</sup>.

Le nuove disposizioni prevedono che dal portale dell'Agenzia delle Entrate:

- è possibile pagare l'imposta di bollo mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA;
- **oppure** che il pagamento avvenga tramite F24<sup>4</sup> già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

L'imposta di bollo viene calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate, quindi, tenendo conto dell'imposta di bollo indicata nell'apposito campo previsto nel tracciato della fattura elettronica.

#### **1 Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche spedite dal 1.1.2019**

##### **1.1 Modalità operative per il pagamento dell'imposta di bollo**

In data 10 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate<sup>5</sup> ha reso pubblici i codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche tramite i modelli "F24".

È stata inoltre inserita un'apposita sezione nel portale "**Fatture e corrispettivi**" per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio dal 01.01.2019.

Per il primo trimestre del 2019 (in scadenza il prossimo **23 aprile**, in quanto il 20 aprile cade di sabato e il 22 è un festivo) è dunque ora possibile procedere al pagamento di quanto dovuto.

La nuova sezione si trova al seguente link:

fatture e corrispettivi / consultazione / fatture elettroniche ed altri dati IVA / fatture elettroniche / pagamento imposta di bollo.

1 Vedasi anche la nostra circolare n. 6/2019

2 Decreto Ministeriale del 28.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 7.1.2019 che ha sostituito l'articolo 6, comma 2 del DM 17 giugno 2014

3 Di cui all'art. 1, commi 211 e 212, Legge n. 244 del 24.12.2007

4 ex art. 6 del DM 17 giugno 2014

5 ad opera della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/2019 del 9 aprile 2019

Il sistema consente la visualizzazione dei **dettagli dell'imposta di bollo dovuta** in relazione al trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi ed il totale dell'imposta calcolata.

È anche possibile **modificare** manualmente il numero dei documenti proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al ricalcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente. La funzionalità consente di rimediare all'eventuale mancata valorizzazione del campo "Dati Bollo" nei file delle fatture elettroniche.

**Pro memoria:**

in fase di compilazione della fattura elettronica il blocco "DatiBollo" deve essere compilato come segue:

- nel campo "BolloVirtuale" va inserito il valore "SI";
- e nel campo "importo Bollo" va inserito il valore 2,00, ovvero l'importo relativo all'imposta di bollo dovuta.

Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento **mediante addebito su conto corrente bancario** o tramite **"F24"**.

### **1.1.1 Pagamento mediante addebito su conto corrente bancario**

Scegliendo tale modalità di pagamento sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

### **1.1.2 Pagamento mediante "F24".**

In alternativa all'addebito sul conto corrente bancario, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

A tal fine sono stati istituiti<sup>6</sup> i **codici tributo** per il pagamento dell'imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza:

- "2521" per il primo trimestre;
- "2522" per il secondo trimestre;
- "2523" per il terzo trimestre;
- "2524" per il quarto trimestre;
- "2525" per il versamento di eventuali sanzioni;
- "2526" per gli eventuali interessi.

Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario"; nella colonna "Importi a debito versati" vanno indicati gli importi dovuti e nella colonna "anno di riferimento" va inserito l'anno cui il versamento si riferisce.

## **1.2 Scadenza di pagamento del bollo sulle e-fatture emesse dal 1.1.2019**

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato **entro il giorno 20** del primo mese successivo a ciascun trimestre solare.

## 1.3 Deleghe al nostro Studio

### 1.3.1 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica F24

Per i clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo noi tempestivamente agli adempimenti necessari per il pagamento dell'imposta di bollo in questione in modo che l'addebito dell'importo dovuto venga effettuato il giorno della scadenza sul conto corrente bancario indicato.

### 1.3.2 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi"

Ai clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" ma non per la trasmissione telematica degli F24 il nostro studio trasmetterà il modello F24 precompilato, per il pagamento dell'imposta di bollo di cui ai punti precedenti, salvo diverso accordo da comunicarci in tempo utile.

## 2 Pagamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche emesse e spedite nel 2018

Ricordiamo<sup>7</sup> che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 deve essere effettuato in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro il **30 aprile** e dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento ovvero il codice "2501" (o "2502" per le relative sanzioni).


## 3 Pagamento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Ricordiamo inoltre che il versamento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari<sup>8</sup>, diversi dalle fatture elettroniche, emessi o utilizzati nell'anno precedente deve avvenire anche essa in unica soluzione tramite modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro il **30 aprile** utilizzando il codice tributo "2501" (o "2502" per le relative sanzioni)<sup>9</sup>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo  
*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>7</sup> come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019

<sup>8</sup> ex art. 6 del DM 17.6.2014

<sup>9</sup> ex risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 e 32/E del 23 marzo 2015